

# FISCO PRATICO

## magazine

### Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81  
 Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989  
 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione  
 al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229  
[info@sintesiservizi.com](mailto:info@sintesiservizi.com)  
<http://www.sintesiservizi.com>

**Febbraio-Marzo  
2004**

Anno I  
N. 2

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Appuntamenti dei mesi Febbraio - Marzo 2004

**16 febbraio**  
Lunedì

- Versamento Iva mese di gennaio 2004
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori

**20 febbraio**  
Venerdì

- Elenchi Intra mese di gennaio

**1 marzo**  
Lunedì

- Comunicazione annuale dati Iva relativa al 2003

**10 marzo**  
Mercoledì

- Questionari di settore per talune categorie

**16 marzo**  
Mercoledì

- Versamento Iva mese di febbraio 2004
- Versamento Iva su dichiarazione annuale relativa al 2003
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Invio telematico concordato preventivo 2003 e 2004
- Versamento condono riapertura termini
- Versamento e perizia per affrancamento valore di partecipazioni e terreni

### Sommario

- Pag. 1 ..... Scadenze del mese
- Pag. 2 ..... Obbligo della tenuta della contabilità di magazzino
- Pag. 3 ..... Rivalutazione dei beni dell'impresa
- Pag. 4 ..... Aliquote previdenziali Inps
- Pag. 4 ..... Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio: alcune novità

# FISCO PRATICO

## magazine

Febbraio-Marzo 2004

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

### L'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino

#### Soggetti interessati

Al verificarsi di determinate condizioni (art. 14 del D.P.R. 600/73) **tutte le imprese in contabilità ordinaria** sono obbligate a tenere la contabilità di magazzino per le variazioni delle rimanenze annuali (merci per la vendita, materie prime, prodotti finiti ecc...).

#### Soggetti esonerati

**I commercianti al minuto**, che vendono in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza o a domicilio, **gli esercizi alberghieri, i somministratori di alimenti e bevande** in pubblici esercizi, in mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica. Per tali soggetti, tuttavia, la tenuta della contabilità di magazzino è obbligatoria (sempre al sussistere delle condizioni che vedremo) solo in presenza di magazzini interni centralizzati che forniscano 2 o più punti vendita (l'obbligo tuttavia non sussiste quando i punti vendita si trovano nello stesso Comune o in Comuni limitrofi a quello di localizzazione del magazzino).

#### Condizioni perché esista l'obbligo

La contabilità di magazzino è obbligatoria (art. 1 D.P.R. 695/96) a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, sono stati superati entrambi i limiti:

- l'ammontare dei ricavi **Euro 5.164.568,99** (per ricavi si intendono quelli indicati all'Art. 53 T.U.I.R.);
- il valore complessivo delle rimanenze **Euro 1.032.913,80** (per rimanenze intendiamo quelle indicate all'Art. 59-60 T.U.I.R.);

#### Cessazione dell'obbligo

L'obbligo cessa a partire dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, viene meno anche uno solo dei presupposti.

#### Esercizio di più attività

Se si esercitano più attività, la verifica del limite dei ricavi va effettuata sommando i ricavi relativi a tutte le attività esercitate.

#### Accertamenti fiscali

Nella determinazione di ricavi e rimanenze occorre tenere conto anche degli accertamenti fiscali qualora l'incremento accertato dei ricavi e/o rimanenze sia superiore al 15% rispetto a quanto dichiarato.

#### Periodo diverso da 12 mesi

Se il periodo d'imposta è di durata diversa da 12 mesi, l'ammontare dei ricavi va ragguagliato in funzione della durata d'esercizio, l'ammontare delle rimanenze no.

#### Imprese di produzione di servizi

Per le imprese di produzione servizi, la contabilità di magazzino è tenuta per i soli beni aventi consistenza fisica (C.M. 26/11/1981 N. 40).

#### Sanzioni

L'omessa o irregolare tenuta della contabilità di magazzino legittima l'Amministrazione Finanziaria a procedere all'accertamento induttivo.

#### Modalità di tenuta della contabilità di magazzino

La contabilità di magazzino è tenuta in **forma libera** su fogli non vidimati o bollati. Le rilevazioni vengono effettuate per singoli beni o per categorie di beni (a scelta del contribuente). La rilevazione va eseguita **giornalmente** riportando in ordine cronologico le quantità entrate ed uscite (con indicazione del valore facoltativa) di ogni singolo bene o categoria di beni. E' consentito, tuttavia, il riepilogo delle annotazioni con periodicità diversa ma **non superiore al mese**.

G.G.

### Contabilità di magazzino: Esempio

Ricavi / Rimanenze	2001	2002	2003	2004
- Ricavi	6.000.000	6.200.000	6.000.000	6.000.000
- Rimanenze	2.000.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000

**Conclusioni:** poiché nel 2001 e nel 2002 la società ha superato i limiti, nel 2004 ha l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino. Siccome nel 2003 e nel 2004 uno dei limiti consecutivamente non è stato superato, l'obbligo non sussisterà per l'anno 2005.

# FISCO PRATICO

## magazine

Febbraio-Marzo 2004

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Rivalutazione dei beni dell'impresa: riapertura dei termini

#### Introduzione

L'art. 2, comma 25 della Legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004) ha disposto la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa prevista dalla Legge n. 342/2000 sulla base delle modalità applicative stabilite nel D.M. n. 162/2001.

#### Soggetti destinatari

Possono accedere alla rivalutazione dei beni tutti gli imprenditori: società di capitali, enti economici, imprenditori individuali, società di persone e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

#### Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi

L'operazione di rivalutazione comporta il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 19% e 15% rispettivamente per i beni ammortizzabili e non. Il versamento va effettuato in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi. La prima rata (50%) dovrà essere pagata nel 2004, la seconda (25%) nel 2005 e la terza (25%) nel 2006.

L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, ma può essere compensata con eventuali crediti relativi ad imposte e contributi.

#### Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati:

- i beni materiali ed immateriali diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, compresi quelli di costo unitario inferiore a Euro 516,46, quelli completamente ammortizzati, nonché quelli in corso di costruzione per la parte iscritta in contabilità;
- le partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

#### Condizioni per la rivalutazione

La rivalutazione deve essere:

- riferita ai beni risultanti come immobilizzazioni dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2002;
- eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di riferimento (nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare, nel bilancio che si chiude al 31 dicembre 2003);
- effettuata su tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea applicando a ciascun bene lo stesso criterio: l'individuazione delle categorie omogenee deve avvenire in base ai criteri specificati nel D.M. n. 162/2001, inoltre, possono essere esclusi dalla categoria omogenea i beni a deducibilità limitata e i beni ad uso promiscuo.
- annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

I soggetti in contabilità semplificata devono inoltre redigere un prospetto dal quale risulti il costo originario dei beni e la rivalutazione compiuta.

#### Metodi di rivalutazione

La rivalutazione può essere attuata, alternativamente:

- rivalutando i soli costi storici;
- rivalutando sia i costi storici che i fondi ammortamento (in maniera tale da mantenere invariato il periodo di ammortamento);
- riducendo, in tutto o in parte, i fondi ammortamento.

Indipendentemente dal metodo utilizzato, il valore attribuito ai singoli beni a seguito della rivalutazione (valore netto post-rivalutazione + maggior quota ammortamento derivante dal valore rivalutato) non può superare il valore di mercato o il valore del bene basato sulla consistenza, sulla capacità produttiva e sull'effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa. I criteri adottati, nonché l'attestazione che la rivalutazione non eccede il valore economico del bene, devono essere indicati e motivati nelle relazioni degli amministratori e dei sindaci.

#### Saldo attivo di rivalutazione

Dall'operazione di rivalutazione emerge un saldo attivo, determinato dalla differenza tra il maggior valore attribuito al bene e l'imposta sostitutiva dovuta, che può essere, alternativamente, imputato al capitale sociale o accantonato in una apposita riserva di patrimonio netto (voce A III del passivo).

#### Effetti fiscali

Ai fini fiscali la rivalutazione ha effetto dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la stessa è eseguita, e pertanto, dal 2004 per i soggetti con esercizio solare.

Le quote di ammortamento, tuttavia, possono essere determinate sul valore rivalutato già a partire dallo stesso esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ossia dal 2003 per i soggetti con esercizio solare.

#### Conclusioni

La convenienza a fruire della rivalutazione si fonda sostanzialmente sul maggior valore fiscale riconosciuto ai cespiti, valore che, da un lato, contribuisce ad aumentare le quote di ammortamento e, dall'altro, permette di determinare una minore plusvalenza imponibile al momento dell'eventuale cessione del bene. L'unico limite, in tal caso, deriva dal fatto che occorre rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, e quindi anche quelli che potrebbero non essere soggetti alla futura vendita.

Ai fini della valutazione della convenienza dell'operazione, va anche tenuto conto, per quanto riguarda le partecipazioni di controllo e di collegamento, del regime delle c.d. participation exemption, previsto nella riforma fiscale, in base al quale, al ricorrere di determinate condizioni, la plusvalenza realizzata dalla cessione delle partecipazioni è esente da tassazione.

# FISCO PRATICO magazine

## Febbraio-Marzo 2004

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

### Aliquote previdenziali Inps

#### Nuove aliquote previdenziali per gli iscritti alla gestione separata INPS

##### Premessa

L'articolo 45 della Legge n. 326/2003 dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2004 l'aliquota contributiva prevista per i soggetti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, è determinata in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti.

Inoltre, l'articolo 44, comma 6 della Legge 289/2000 prevede un aumento dell'aliquota di finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione, per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS, titolari di pensione diretta, nelle seguenti misure:

- 2,5 punti dal 1° gennaio 2003;
- 2,5 punti dal 1° gennaio 2004;

##### Aliquote

L'aliquota contributiva risulta quindi pari a:

- **12,5 %** (10% + 2,5%) fino al 31 dicembre 2003;
- **15 %** (10% + 5%) dal 1° gennaio 2004.

##### Riepilogo

Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2004 le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS, sono le seguenti.

Categoria	Aliquota 2004
- Soggetti già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione non diretta o di "ulteriori" rapporti assicurativi	<b>10 %</b>
- Soggetti titolari di pensione diretta	<b>15 %</b>
- Soggetti privi di altra tutela previdenziale	<b>17,80 %</b> (fino ad un reddito di Euro 37.883,00)
	<b>18,80 %</b> (per i redditi oltre Euro 37.883,00 e fino a Euro 82.401,00 - massimale)

F.P.

### Detrazione 41 %

#### Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio: Alcune novità

##### Premessa

L'art. 2, comma 5, Legge n. 350/2003 ha prorogato al 31.12.2004 il termine per la detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, introducendo altresì alcune novità:

- ripristino della misura della detrazione al 41%;
- innalzamento del limite massimo di spesa agevolabile da Euro 48.000 a Euro 60.000.

##### Ripartizione in 10 quote

La suddetta agevolazione deve essere obbligatoriamente ripartita in dieci quote costanti nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi 2004-2013, ad eccezione dei contribuenti di età non inferiore ai 75 anni e dei contribuenti di età non inferiore agli 80 anni, i quali possono suddividere la stessa rispettivamente in 5 e 3 quote annuali costanti.

##### Proseguimento interventi

Per quanto riguarda il proseguo di eventuali interventi di recupero iniziati in anni precedenti (dal 1998 in poi) l'importo deducibile è pari alla differenza tra Euro 60.000 e le spese precedentemente sostenute.

Nel caso di continuazione di un intervento iniziato in precedenza e di contestuale inizio di un nuovo intervento di ristrutturazione relativo alla medesima unità abitativa, l'importo complessivamente detraibile è pari a Euro 60.000 (circolare 05.03.2003- Agenzia delle Entrate).

##### Più unità abitative

Nel caso invece i due interventi riguardino due unità abitative distinte, il limite di spesa agevolabile ammonta a Euro 60.000 per ciascun intervento, al netto di eventuali spese sostenute in anni precedenti qualora si tratti di interventi di prosecuzione.

B.C.